Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 aprile 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 335.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna del Sabato, in Minervino Murge (Bari).

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Madonna del Sabato, in Minervino Murge (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 220. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 336.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Massimo, in Isasca (Cuneo).

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Massimo, in Isasca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 224. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 337.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Giacomo, in Crespignaga di Maser (Treviso).

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Giacomo, in Crespignaga di Maser (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 214. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 338.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Raffaele Arcangelo, nel comune di Rimini (Forlì).

N. 338. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° settembre 1959, integrato con dichiarazione del 1° novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Raffaele Arcangelo, nel comune di Rimini (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 221. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 339.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia della Visitazione di M. V., in Bourcet di Roreto Chisone, con la parrocchia di San Giuseppe, in Meano di Perosa Argentina (Torino).

N. 339. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pinerolo in data 8 settembre 1959, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia della Visitazione di M. V., in Bourcet di Roreto Chisone, con la parrocchia di San Giuseppe, in Meano di Perosa Argentina (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 222. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 340.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, nella frazione Cavasagra del comune di Vedelago (Treviso).

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, nella frazione Cavasagra del comune di Vedelago (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 215. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 341.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Carini (Palermo).

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 1° settembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Carini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 223. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960.

Aumento dei contributi a favore del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato, la provincia di Lucca e il comune di Camaiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1352, relativo alla costituzione per un decennio, a decorrere dallo esercizio finanziario 1931-32 e fino all'esercizio finanziario 1940-41, del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Lucca, con il quale viene fissato in L. 6000 annue il concorso dello Stato per la esecuzione dei lavori di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei terreni sottoposti a vincolo nella suddetta Provincia;

Visto il regio decreto 13 marzo 1941, n. 347, con il quale il suddetto Consorzio di rimboschimento veniva rinnovato, per la durata di un altro decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 e fino a tutto lo esercizio finanziario 1950-51, con il contributo annuo da parte dello Stato di L. 6000;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, con il quale il suddetto contributo veniva elevato da L. 6000 a L. 46.000, a decorrere dallo esercizio 1946-47 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51;

Visto il regio decreto 4 novembre 1951, n. 544, con il quale il suddetto Consorzio di rimboschimento veniva rinnovato, per la durata di un altro decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61 e il contributo annuo da parte dello Stato elevato da L. 46.000 a L. 300.000;

Vista la deliberazione 4 maggio 1959 dell'Amministrazione provinciale di Lucca, con la quale veniva aumentato da L. 300.000 a L. 600.000 annue, al fine di ottenere un eguale contributo dello Stato, a decorrere dallo esercizio 1959 e per la durata di anni 10;

Vista la deliberazione 9 dicembre 1958 del comune di Camaiore con la quale il Comune chiede di far parte del Consorzio provinciale di rimboschimento di Lucca, impegnandosi a versare il contributo annuo di lire 200.000 con decorrenza dall'esercizio 1958 e per la durata di un decennio;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio provinciale di rimboschimento di Lucca a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 e a tutto l'esercizio 1967-68 è costituito come segue:

l'Amministrazione provinciale di Lucca con il versamento della quota annua di L. 600.000;

il comune di Camaiore con il versamento della quota annua di L. 200.000;

lo Stato che concorre con un contributo annuo uguale a quello versato dagli Enti locali e cioè con lire 800.000.

Tale somma sarà prelevata sul capitolo 86 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60, mentre per gli esercizi successivi sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1960
Registro n. 9 *C. F. S., foglio n.* 200. — D'ALENA

(2312)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960.

Aumento dei contributi a favore del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato, la provincia di Ascoli Piceno e i comuni di Monte Fortino e Montemonaco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 novembre 1914, n. 1367, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Ascoli Piceno di promuovere col concorso dello Stato il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa, per i lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 2000 e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 22 luglio 1932, n. 1418, con il quale veniva aumentato da L. 2000 a L. 10.000 il contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento della provincia di Ascoli Piceno;

Visto il decreto presidenziale 2 gennaio 1952, n. 1507, con il quale il contributo annuo dello Stato veniva aumentato da L. 10.000 a L. 450.000 per un periodo di anni dieci a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61;

Vista la delibera in data 29 dicembre 1958 dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno con la quale veniva aumentato il contributo a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Ascoli Piceno da lire 350.000 a L. 1.000.000 annue dal 1958 e fino a tutto lo esercizio finanziario 1960-61;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Ascoli Piceno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 e a tutto l'esercizio finanziario 1960-61 è aumentato da L. 450.000 a L. 1.000.000 con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno di corrispondere il contributo annuo di L. 1.000.000 e da parte dei comuni di Monte Fortino e Montemonaco di corrispondere il contributo annuo di L. 50.000 per ciascuno di essi.

L'aumento del contributo statale per l'esercizio finanziario 1959-60 sarà prelevato sul capitolo 86 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel capitolo corrispondente per l'esercizio futuro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Registro n. 9 C. F. S., foglio n. 198. — D'ALENA

(2313)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Labor », con sede in Muro Lucano (Potenza).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza dei presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della cooperativa « Labor » con sede in Muro Lucano (Potenza) intesa ad ottenere — su conforme decisione dell'assemblea nella seduta del 22 febbraio 1959 — lo scioglimento della Società in quanto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visto il parere favorevole espresso in via d'urgenza dal Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Labor », con sede in Muro Lucano (Potenza), costituita in data 23 gennaio 1952 con atto n. 5440 di repertorio del notaio avvocato Lorenzo Lanzetta, è sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Mario Nocera, in servizio presso la Prefettura, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Vjekoslaw Cvrlje, Console generale di Jugoslavia a Milano, con giurisdizione sul territorio della Lombardia, dell'Emilia, Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

(2301)

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ramòn S. Alfonzo, Console degli S.U.A. a Napoli.

(2302)

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Heinz Holldach, Console di Germania a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi.

(2303)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex soldato Vallet Amato, distretto di Torino, è incorso nella perdita de jure della medaglia di bronzo al valor militare concessagli con Bollettino ufficiale 1917, disp. 60, foglio 5096, e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui è insignito, a decorrere dal 17 luglio 1922.

(2318)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 9 novembre 1959, n. 21540/3604, riguardante la sclassificazione e la vendita ai signori Fantasia Vincenzo e Jacobitti Nicola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960 ove è detto « ... planimetria tratturale con i numeri 403, 402, 411, 424 e 425 ... » leggasi « ... planimetria tratturale con i numeri 403, 402, 411, 410, 424 e 425 ... ».

(2291)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1960

1 Dollaro USA	620,642
1 Dollaro canadese	643,325
1 Franco svizzero	143,036
1 Corona danese	90,085
1 Corona norvegese	87,13
1 Corona svedese	120,26
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,552
1 Lira sterlina	1744,10
1 Marco germanico	148,837
1 Scellino austriaco	23,839

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	8256	1.500 —	Borsellino *Gina* fu Guglielmo, minore sotto la patria potestà della madre D'Agosto Carmelina di Raffaele ved. Borsellino, dom. in Nocera Inferiore (Salerno)	Borsellino *Luigia*, fu Guglielmo, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % 1934)	402041	1.186,50	Visini Teresa fu Carlo, nubile, dom. a Milano, con usufrutto a Roych *Elisa* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano	Come contro, con usufrutto a Roych *Elisabetta* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano
Rendita 5 % (1935)	272995	2.750 —	Montefusco Carmine, nato a Nocera Inferiore il 24 maggio 1943, minore sotto la patria potestà della madre Zambrano Rachele, vedova Montefusco, nata a Mercato San Severino il *20 gennaio 1909* e dom. a Nocera Inferiore (Salerno)	Montefusco Carmine, nato a Nocera Inferiore il 24 maggio 1943, minore sotto la patria potestà della madre Zambrano Rachele, ved. Montefusco, nata a Mercato San Severino il *22 dicembre 1909* e dom. a Nocera Inferiore (Salerno)
Cons. 3,50 % (1906)	800613	731,50	Curcio *Nevicella* fu Michele, moglie di Casieri Francesco, dom. in Calabritto Avellino)	Curcio *Mariantonia Nevicella* fu Michele, moglie di Casieri Francesco, dom. in Calabritto (Avellino)
P. Red. 3,50 % (1934)	169285	994 —	Curcio *Nevicella* fu Michele, ecc., come sopra	Curcio *Mariantonia Nevicella* fu Michele, ecc., come sopra
Cons. 3,50 % (1902)	1514	315 —	Ottino *Luisa* fu *Carlo Salvatore*, moglie di *Dellatorre* Pietro Antonio, dom. a Fossano (Cuneo)	Ottino *Luigia* fu *Salvatore*, moglie di *Della Torre* Pietro Antonio dom. a Fossano (Cuneo)
Rendita 5 % (1935)	213034	1.450 —	Colombo Maria Alberta ed *Arnalda* di Fiorenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Orbassano (Torino)	Colombo Maria Alberta ed *Annalda* di Fiorenzo, minori, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	26680	434 —	*Fornazari Domenico* di Antonio, dom. a Sarisola (Alessandria)	*Fornasari Giovanni Domenico* di Antonio, dom. a Sarisola (Alessandria)
Id.	42047	1.750 —	*Fornassari Domenico*, ecc., come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	773226	2.695 —	Silva *Luisa* fu Paolo, moglie di Boitani Giuseppe, dom. in Roma, vincolato per dote	Silva *Silvia* fu Paolo, moglie di Boitani Giuseppe, dom. in Roma, vincolato per dote
B. T. N. 5 % (1965)	467	29.500 —	Figli nascituri di Marcoli *Francesco Giovanni* fu Lorenzo, dom. in Rivoltella, frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia)	Figli nascituri di Marcoli *Giovanni Francesco* fu Lorenzo, dom. in Rivoltella, frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia)
P. Red. 3,50 % (1934)	409076	353,50	*Lupini* Teresa fu Gio. Batta, minore sotto la patria potestà della madre Sanguinetti Luigia fu Davide ved. *Lupini*, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova)	*Lupino* Teresa fu Gio. Batta, minore sotto la patria potestà della madre Sanguinetti Luigia fu Davide ved. *Lupino*, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova)
Id.	409077	416,50	*Lupini* Giuseppe fu Gio Batta, minore, ecc., come sopra	*Lupino* Giuseppe fu Gio Batta, minore, ecc., come sopra
Id.	137038	654,50	Manzoni Enrico e *Sante* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal medesimo, dom. in Breno (Brescia), con usufrutto a Manzoni Giovanni fu Enrico, dom. in Breno	Manzoni Enrico e *Santo* di Giovanni, minori, ecc., come contro
Id.	145807	647,50	Come sopra	Come sopra
Id.	161458	553 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 5,50 % (1906)	824460	280 —	Perazzo Maria Luisa o Maria Luigia di Francesco, nubile, dom. in Sali Vercellese (Vercelli), con usufrutto a Perazzo Francesco fu *Battista*, dom. in Sali Vercellese	Come contro, con usufrutto a Perazzo Francesco fu *Giovanni Battista*, dom. in Sali Vercellese
B. T. N. 5 % (1959)	31	1.500 —	De Benedetti *Maria-Grazia* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Magenta Maria di Carlo, ved. De Benedetti, con usufrutto a *Cerruti Marzia* fu Luigi ved. De Benedetti	De Benedetti Grazia-*Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Magenta Maria di Carlo, vedova De Benedetti con usufrutto a *Ceruti Marcellina* fu Luigi ved. De Benedetti

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	4166	5.000 —	Abate Ezio Adriano *di Brigida*, dom. in Desenzano (Brescia)	Abate Ezio Adriano, *minore sotto la patria potestà della madre Abate Brigida*, dom. in Desenzano (Brescia)
Rendita 5% (1935)	220559	10.600 —	*Schiumach* Dario fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Anav Elena di Dario ved. *Schiumach*, dom. in Roma	*Sciunnach* Dario fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Anav Elena di Dario ved. *Sciunnach*, dom. in Roma
Id.	220560	9.350 —	*Schiumach Rosella* fu Renato, minore, ecc., come sopra	*Sciunnach Rosa* fu Renato, minore, ecc., come sopra
B. T. N. 5% (1959)	6302	3.000 —	*Flugy* Caterina fu Salvatore, moglie di Piccenna Antonio, dom. in Napoli, vincolato per dote	*Flugi d'Aspermont* Caterina fu Salvatore, moglie di Piccenna Antonio, dom. in Napoli, vincolato per dote
Id.	14151	39.250 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50% (1934)	58077	147 —	Torre *Caterina* di Alfonso, nubile, dom. ad Albanella (Salerno), vincolato per dote della titolare	Torre *Maria Caterina* di Alfonso, ecc., come contro
Id.	287873	822,50	Garavello *Maria Zita* di Davide, moglie di Patrucco *Primo*, dom. in Torino	Garavello *Maria Zitta* di Davide, moglie di Patrucco *Giuseppe*, dom. in Torino
Rendita 5% (1935)	110940	200 —	Somaruga Anna fu Antonio maritata *Ferrazzin*, dom. a Milano, vincolato per cauzione	Somaruga Anna fu Antonio maritata *Ferrazin*, dom. a Milano, vincolato per cauzione
B. T. N. 5% (1961)	796	8.500 —	Somaruga Anna fu Antonio, maritato *Ferrarin*, ecc., come sopra	Come sopra
Cons. 3,50% (1906)	518174	31,50	Vellano *Domenico* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castel San Pietro (Alessandria)	Vellano *Alessandro Domenico* di Giuseppe, ecc., come contro
P. Red. 5% (1936)	7985	500 —	Onorati *Gaetanina* di Nicola, moglie di Pucci Salvatore, dom. in Vietri sul Mare, vincolato per dote	Onorati *Maria Gaetana* di Nicola, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1962)	1533	27.500 —	De Blasio *Franca* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Santoro Rosa fu Francesco Paolo ved. De Blasio, dom. in Giugliano (Napoli)	De Blasio *Francesca Saveria* fu Francesco, ecc., come contro
P. Ric. Red. 3,50% (1946) Serie 106	300	560 —	Cirilli Dirce fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi *Iolanda* ved. Cirilli, dom. in Osimo (Ancona)	Cirilli Dirce fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi *Antonia* ved. Cirilli, dom. in Osimo (Ancona)
Id.	301	560 —	Cirilli Felice fu Felice minore, sotto la patria potestà della madre Bianchi *Iolanda* ved. Cirilli dom. in Osimo (Ancona)	Cirilli Felice fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Bianchi *Antonia* ved Cirilli dom. in Osimo (Ancona)
P. Ric. Red. 3,50%	20182	3.500 —	*Capece Minutolo Del Sasso* Felicia fu Francesco, moglie di Saraceno Giuseppe, dom. a Napoli, vincolato per dote	*Capece Minutolo* Felicia fu Francesco, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	224516	616 —	Conte *Fortunata* fu Vincenzo nubile, dom. a Portici (Napoli)	Conte *Fortuna* di Vincenzo, ecc., come contro
Cons. 3,50% (1906)	220742	192,50	Danesi *Maria Cristina Giuseppina* di Nicola, moglie di Serafino Lucioli fu Angelo, dom. in Firenze, vincolato per dote	Danesi *Cristina* di Nicola, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1959)	4988	500 —	Filippini Elda fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Capoferri *Celeste* di Filippo, ved. Filippini, dom. a Monza	Filippini Elda fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Capoferri *Lucia Teresa* di Filippo, vedova Filippini, dom. a Monza
Id.	4989	500 —	Filippini Giuseppe fu Pietro, minore, ecc., come sopra	Filippini Giuseppe fu Pietro, minore, ecc., come sopra
Id.	4990	500 —	Filippini Ester fu Pietro, ecc., come sopra	Filippini Esterina fu Pietro, ecc., come sopra
Id.	10327	9.750 —	Vitali Gianna Franca fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Della Torre *Carolina* fu Francesco ved. Vitali	Vitali Gianna Franca fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Della Torre *Lodovica Carola* fu Francesco vedova Vitali
Id.	10328	9.750 —	Vitali Ines fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	Vitali Ines fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra
Id.	10329	9.750 —	Vitali Maria Josè fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	Vitali Maria Josè fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra
Id.	10330	500 —	Vitali Gianna Franca, Ines e Maria Josè, minori, ecc., come sopra	Vitali Gianna Franca, Ines e Maria Josè, minori, ecc., come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	266805	100.000 —	Olmi Alfredo di Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto a Rossi Fortunati Icilio fu *Agostino*	Olmi Alfredo di Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto a Rossi Fortunati Icilio fu *Augusto*
B. T. N. 5 % (1960)	3058	14.000 —	Bonvicini Umberto, nato a *Castelfranco Veneto* il 20 febbraio 1941, minore sotto la patria potestà della madre Simeoni Diva ved. Bonvicini, nata a Castelfranco Veneto il 21 febbraio 1921, dom. a Roma	Bonvicini Umberto, nato a *Treviso* il 20 febbraio 1941, minore, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	239419	7.500 —	*D Agata Tomasello* Tommasa di *Mario*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Messina	*D'Agata* Tommasa di *Mariano*, minore, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1936)	611291	269,50	*Talarico* Amalia fu Francesco, minore emancipata, sotto la curatela del marito Merando Achille fu Giacinto, dom. a Catanzaro, vincolato per dote	*Tallarico* Amalia fu Francesco, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(1941) Roma, addì 30 marzo 1960 *Il direttore generale*: SCIPIONE

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria

Si notifica che il giorno 16 maggio 1960, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà:

In ordine alle obbligazioni 5,50 % *Serie ordinaria* alla estrazione a sorte di:

n. 1.840 titoli di 25 obbligazioni
n. 2.272 titoli di 50 »
n. 5.207 titoli di 100 »
n. 1.924 titoli di 1000 »

in totale n. 11.243 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2.604.300 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.302.150.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 22 aprile 1960

Il presidente: Guido CARLI

(2447)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 settembre 1935, n. 1187/R/Gab., con cui al sig. Premer Giovanni, nato a Tesimo il 1° agosto 1907, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Colberti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 marzo 1960 dal predetto in atto residente a Tesimo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab., del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 settembre 1935, n. 1187/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Colberti Giovanni, nato a Tesimo il 1° agosto 1907 e residente a Tesimo, viene ripristinato nella forma tedesca di Premer.

Il sindaco del comune di Tesimo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6° comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 aprile 1960

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(2367)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua applicazione (2 aprile 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Avellino, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto 21 gennaio 1957 per la provincia di Avellino, integrativo al Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali del 19 luglio 1949.

2. — Contratto provinciale 15 giugno 1954 per lavoratori boschivi integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1952.

3. — Verbale di accordo 4 febbraio 1955 per il settore boschivo (in esecuzione al punto 1), lettera *b*), dell'accordo 12 gennaio 1955).

4. — Verbale di accordo 4 febbraio 1955 per il settore boschivo (in esecuzione al punto 1), lettera *a*) dell'accordo 12 gennaio 1955).

5. — Contratto provinciale 25 febbraio 1958 per le maestranze impiegate in lavori di sistemazione idraulico-agraria forestale.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2387)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 aprile 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Teramo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 13 novembre 1952 per i dipendenti da fabbriche industriali e artigiane di confezione biancheria, camiceria ecc. in serie, della provincia di Teramo.

2. — Accordo provinciale 28 agosto 1954 integrativo all'accordo interconfederale del 12 giugno 1954 sul conglobamento.

3. — Accordo salariale 2 novembre 1957 per i dipendenti da frantoi oleari della provincia di Teramo da valere per la campagna 1957-58.

4. — Accordo collettivo provinciale di lavoro normativo e salariale 26 febbraio 1958 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di materiali laterizi nella provincia di Teramo.

5. — Contratto normativo e salariale 6 giugno 1959 per gli addetti alla trebbiatura di cereali durante la campagna 1959 in provincia di Teramo.

6. — Contratto di lavoro 30 settembre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 in vigore dal 1° gennaio 1960, per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini della provincia di Teramo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2385)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Taranto, contenente il sottoindicato contratto pubblicato aiisensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto salariale 30 gennaio 1957 da valere per la campagna olearia 1956-57 e 1957-58 per i dipendenti da frantoi oleari industriali.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2386)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Siracusa, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto integrativo provinciale del 5 settembre 1957 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Siracusa.

2. — Contratto provinciale di lavoro del 28 giugno 1959 per gli addetti alla mietitura della provincia di Siracusa.

3. — Contratto provinciale di lavoro del 3 luglio 1959 per gli addetti alla trebbiatura della provincia di Siracusa.

4. — Contratto provinciale di lavoro 6 luglio 1959 per gli addetti alle fumigazioni anticoccidiche della provincia di Siracusa.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2383)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta l'urgenza di bandire un concorso pubblico per esami a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale suindicato, con riserva di bandire successivamente il concorso per titoli ed esami previsto dal secondo comma dell'art. 8 della citata legge n. 26;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, la metà dei posti suddetti è riservata al personale che il 17 febbraio 1960, data di entrata in vigore della legge stessa, si trovava già in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione, presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A favore dei candidati sottoindicati valgono, inoltre, le seguenti riserve di posti:

a) due posti ai laureati in ingegneria meccanica navale che, risultati idonei nelle prove obbligatorie di esame, abbiano superato la prova supplementare relativa;

b) due posti agli ingegneri in possesso del diploma di specializzazione in ingegneria del traffico o attestato di frequenza e superamento degli esami dei corsi di specializzazione o di cultura in ingegneria del traffico tenuti presso una delle Università italiane, che, risultati idonei nelle prove obbligatorie d'esame, abbiano superato la prova supplementare relativa;

c) un posto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, al candidato che, risultato idoneo nelle prove obbligatorie di esame, abbia superato la prova supplementare di lingua tedesca.

Art. 2.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Nono sono ammessi titoli equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi 'o' viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31),

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego, fatta eccezione per i dipendenti non di ruolo del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte;

o) il possesso dei titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma terzo dell'art. 1 e la richiesta di essere ammessi a sostenere le relative prove supplementari;

p) l'eventuale richiesta di essere ammessi a sostenere la prova supplementare di lingua tedesca.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato.

La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatorie.

Le tre prove scritte si svolgeranno una su un argomento della parte seconda del programma, una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che, trovandosi nelle condizioni previste, intendano concorrere per i posti riservati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'art. 1 del presente bando e ne facciano esplicita richiesta nella domanda di ammissione, dovranno sostenere, oltre alle prove obbligatorie scritte ed orale, una prova supplementare scritta ed orale sugli argomenti rispettivamente indicati nei supplementi numeri 1, 2 e 3 del programma di cui all'art. 15.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione, sosterranno anche la prova facoltativa di cui al supplemento n. 4 del programma in una o in entrambe le lingue francese ed inglese.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte obbligatorie, supplementari e facoltative, è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore al tipo *B* ad uso privato ovvero comprovare alla Commissione stessa di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Sono ammessi alla prova orale supplementare i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella rispettiva prova scritta supplementare.

La prova orale supplementare si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva delle prove obbligatorie è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata la Commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva per la graduatoria di merito risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Con la detta visita saranno controllati particolarmente, oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo secondo) della tabella allegata al decreto ministeriale 17 dicembre 1940, n. 1908.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con le riserve di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, del presente decreto.

L'assegnazione dei posti riservati ai sensi del terzo comma dell'art. 1 ai candidati che abbiano superato, oltre le prove obbligatorie, anche la prescritta prova supplementare sarà fatta secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito. A parità di voti nella graduatoria di merito saranno preferiti i candidati nell'ordine risultante dalla votazione riportata nella prova supplementare.

In caso di ulteriore parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che

l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata da L. 200, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esecuzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo; dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza

provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nella Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dellUniversità o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500; e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfa-

vorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese o tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

PARTE I

Nozioni tecniche fondamentali

1. — Elementi di meccanica applicata alle costruzioni; applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato.

2. — Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3. — Elementi di elettrotecnica, di misure ed impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4. — Elementi di tecnologia dei materiali da costruzione e dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II

Costruzioni civili (edili, stradali, ferrotramviarie)

1. — Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture, ecc.).

2. — Progettazione e verifica di stabilità di opere d'arte stradali e ferroviarie (passarelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).

3. — Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo; movimenti di terra; corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzioni; pavimentazioni stradali e armamento ferroviario);

4. — Cenni sull'organizzazione dei cantieri di costruzione.

PARTE III

Impianti fissi ed esercizio dei trasporti

1. — Fabricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine; autoservizi passeggeri e merci, ecc.).

2. — Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti ferrotramviari e filoviari (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza auto-ferroviari, ecc.).

3. — Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).

4. — Cenni sugli impianti di navigazione interna (impianti di approdo, cantieri).

5. — Cenni sulla regolazione del traffico (separazione o incanalamento del traffico; sensi unici; regolazione delle manovre e della velocità; segnalazione e semaforizzazione).

6. — Cenni sugli impianti per l'organizzazione del traffico sulle strade (aree di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso e a più livelli, parcheggi, reti viarie, ecc.).

PARTE IV

Trazione e materiale mobile

1. — Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaia; avviamento e frenatura; potenza necessaria alla trazione).

2. — Progettazione e costruzione di moto-autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

3. — Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, diesel ed elettriche e di automotrici diesel ed elettriche per la trazione ferroviaria e tramviaria (carro, telaio, apparato motore, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

4. — Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

5. — Cenni sui natanti per navigazione interna (motoscafi, navi mercantili per merci e per passeggeri; dislocamento, stazza).

6. — Cenni sulla manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, filoviario, ferroviario e tramviario.

PARTE V

Nozioni amministrative

1. — Leggi e regolamenti fondamentali sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2. — Leggi e regolamenti fondamentali sulla concessione e sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto (testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e aggiornamenti relativi; legge 8 giugno 1913, n. 631; legge 28 settembre 1939, n. 1822; legge 23 giugno 1927, n. 1110; regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728; regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696; legge 20 giugno 1935, n. 1349).

3. — Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione.

4. — Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale M.C.T.C. (Direzione generale ed Ispettorati compartimentali).

5. — Decentramento dei servizi dell'Ispettorato generale M.C.T.C. (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e decreto ministeriale 8 ottobre 1955).

6. — Cenni generali sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

SUPPLEMENTO N. 1

(Per gli specializzati in ingegneria del traffice)

1. — Elementi del traffico (caratteristiche psicofisiche dell'uomo, caratteristiche dei veicoli, caratteristiche del traffico, indagini statistiche, indagini origine-destinazione, ecc.).

2. — Regolazione del traffico (movimento e manovra dei veicoli, punti di conflitto; organizzazioni locali e generali di regolazione, separazione e incanalamento del traffico, sensi unici, rotatorie; regolazione dell'attraversamento, della svolta, della velocità e del parcheggio; segnalamento orizzontale e verticale; semaforizzazione delle intersezioni e degli itinerari).

3. — Impianti per l'organizzazione del traffico (aree di manovra, accessi, canalizzazione; intersezioni a raso e a più livelli; interscambi; parcheggi; via di rapido transito, di penetrazione, di circonvallazione; organizzazione delle reti viarie urbane ed extraurbane).

SUPPLEMENTO N. 2
(Per gli ingegneri navali)

1. — Elementi fondamentali di costruzioni navali; strutture principali degli scafi metallici ed in legno; elementi di calcolo degli scafi.
2. — Navi mercantili: generalità e caratteristiche principali. Sistemazione e macchinari per il trasporto di merci e passeggeri. Sistemazioni per rifornimento e conservazione di combustibili ed acqua;
3. — Attrezzature per la manovra e l'ormeggio. Imbarcazioni di salvataggio. Timone, macchinari e sistemazioni relative. Dispositivi antincendio, di bilanciamento e di sicurezza.
4. — Principali tipi di apparati motori moderni per le navi mercantili; macchine principali, meccanismi ed apparecchiature ausiliarie. Cenni sul funzionamento ed esercizio degli apparati motori; manutenzione, visite e rettifiche.
5. — Nozioni fondamentali sui principali tipi di propulsori: a ruote ed a eliche; funzionamento dell'elica, eliche a passo variabile. Ingranaggi riduttori, reggispinta, alberi di trasmissioni e portaeliche sistemazioni relative.
6. — Elementi di teoria della nave; galleggiabilità e stabilità statica e dinamica; prova di stabilità. Resistenze al moto e potenza di propulsione.
7. — Dislocamento e stazza, bordo libero.
8. — Impianti di approdo per servizi viaggiatori e merci; generalità sui cantieri
9. — Leggi e regolamenti fondamentali sulla navigazione interna (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631).

SUPPLEMENTO N. 3
(Prova supplementare di lingua tedesca)

Prova scritta:
Composizione in lingua tedesca.
Prova orale:
Conversazione in lingua tedesca.

SUPPLEMENTO N. 4
(Prova facoltativa, solo scritta, di conoscenza di lingue estere)

Breve composizione in lingua francese o inglese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 marzo 1960

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Registro n. 79 *bilancio Trasporti, Isp. Gen. M.C.T.C., foglio n.* 15

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . nato a (prov. di il giorno domiciliato in (prov. di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ventisei posti di ispettore di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione: i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva: di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivi di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara di essere in posseso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma terzo, lettera . . . . e chiede di essere ammesso a sostenere la relativa prova supplementare. (Solo per coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al comma terzo dell'art. 1).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese o inglese).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2394)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle Commissioni giudicatrici, dei concorsi a posti di direttore titolare nelle Scuole statali d'arte di Bologna e Galatina.

In data 24 marzo 1960, nel Bollettino ufficiale, parte II di questo Ministero, sono state pubblicate le relazioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di direttore titolare nelle Scuole statali d'arte di Bologna e Galatina, indetti con decreto ministeriale 8 agosto 1958.

(2390)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a cento posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 8°) nel ruolo amministrativo, indetto dall'E.N.P.A.S. in data 12 febbraio 1959.

Si dà notizia che nel supplemento al Bollettino ufficiale del mese di aprile 1960 dell'E.N.P.A.S., è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a cento posti di vice segretario, gruppo *A*, grado 8°, nel ruolo amministrativo.

(2393)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 5866 del 30 aprile 1958, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 10854 del 19 maggio 1959;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Montemurro Nicola . . . . punti 56,17
2. Mataloni Catervo . . . . » 53,89
3. Salvi Mario . . . . » 52,18
4. Perreca Raffaele . . . . » 49,85
5. Marciano Gaetano . . . . » 48,87
6. Colesanti Aldo . . . . » 48,65
7. Fusco Vittorio . . . . » 47,94
8. Monda Mario . . . . » 47,38
9. Santarsiero Vito . . . . » 46,76
10. D'Aniello Armando, nato il 6 settembre 1923 » 46,50
11. Tallarico Francesco, nato il 6 febbraio 1932 » 46,50
12. Ferrazza Augusto . . . . » 45,96
13. De Crinito Antonio . . . . » 43,77
14. Pezzica Giacomo . . . . . » 43,68
15. Mastrangelo Paolo, nato il 7 aprile 1934 » 43,50
16. Giordano Annibale, nato il 18 luglio 1935 » 43,50
17. Contini Ugo . . . . » 43,00
18. Scafuri Matteo . . . . » 42,50
19. Pansini Giuseppe . . . . » 41,95
20. Castellano Antonio . . . . . . » 41,78
21. Rossi Alfredo . . . . » 41,58
22. Grimaldi Antonio . . . . » 41,50
23. Santoro Nicola . . . . . » 41,37
24. Iannaci Giuseppe, nato l'11 dicembre 1925 » 41,00
25. Subiaco Michele, nato il 31 luglio 1932 » 41,00
26. Pescatore Alfonso . . . . . . » 40,95
27. Benedetti Marcello . . . . » 40,81
28. Ventriglia Francesco . . . . . . » 40,07
29. Querques Pompeo . . . . . . » 39,85
30. Mastromatteo Onofrio . . . . . . » 39,50
31. De Bonis Cleto . . . . punti 39,28
32. Gallo Salvatore, nato il 19 giugno 1930 » 39,00
33. Lombardi Andrea, nato il 24 ottobre 1934 » 39,00
34. Marra Ferdinando . . . . » 38,50
35. Rinaldi Michele . . . . » 38,46
36. Mascellaro Aldo . . . . » 38,26
37. Meriano Aldo . . . . » 38,15
38. Pezzotti Martino . . . . » 38,00
39. De Anseris Pietro . . . . » 37,71
40. Coppola Vincenzo, nato l'11 giugno 1928 » 37,50
41. Cifuni Francesco, nato il 10 novembre 1930 » 37,50
42. Francani Francesco . . . . . . » 37,00
43. Simonetti Domenico . . . . . . » 36,93
44. Tufano Giovanni . . . . » 35,74
45. Mazzeo Francesco . . . . » 35,10
46. De Juliis Albino, nato il 25 settembre 1927 » 35,09
47. Falasconi Luigi, nato il 13 ottobre 1929 » 35,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 1° aprile 1960

Il veterinario provinciale: PISARRO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 5647, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1957;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Montemurro Nicola è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per la condotta veterinaria del comune di Pompei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 1° aprile 1960

Il veterinario provinciale: PISARRO

(2271)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.